

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE AREE VERDI ED ISOLE DI BASE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare la manutenzione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4.
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è la manutenzione ordinaria di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.
3. La manutenzione ordinaria delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normativa vigente.
4. La manutenzione ordinaria avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione per la manutenzione ordinaria di aree e spazi verdi" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. Le aree a verde interessate dagli interventi di manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini della manutenzione per aree a verde pubblico si intendono:
 - Aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
 - Aree aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
 - Aree di pertinenza plessi scolastici;
 - Aree centro storico;
 - Aiuole fiorite;
 - Aree generiche
 - Fioriere ornamentali.
2. Il Responsabile del III Settore – Servizi al Territorio, con apposito atto, aggiornabile al bisogno, approverà l'elenco delle aree disponibili per la manutenzione.
3. La richiesta di manutenzione può essere presentata sia per le aree indicate nell'elenco approvato del Responsabile del Settore, sia per nuove aree che hanno ricevuto richiesta di manutenzione e che l'Amministrazione riterrà idonee.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in gestione a:
- singoli cittadini
 - cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
 - organizzazioni di volontariato;
 - istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - condomini.

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in gestione, devono nominare per iscritto un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, ossia la tutela igienica, la pulizia e il conferimento dei rifiuti; sfalcio periodico dei prati (con propri mezzi e beni di consumo) e relativo conferimento dei rifiuti;
- lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni da concordare con il Servizio Ambiente e Verde Pubblico;
- cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi compresa la potatura, secondo le condizioni stabilite di seguito;
- annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- potature;
- arredo arboreo/arbustivo di spazi verdi.
- la pulizia delle piazzole o aree adiacenti alla carreggiata stradale dove sono collocati i cassonetti (isole di base).

Qualora cittadini singoli o in gruppo ritengano di volersi assumere l'onere della manutenzione, attraverso potatura, di piante di alberature stradali o di piante in aree verdi, possono presentare domanda al Servizio Ambiente Verde Pubblico del Comune. Gli interventi di potatura devono essere realizzati esclusivamente da imprese del settore nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio citato.

Qualora pervengano al Servizio Ambiente richieste di arredo arboreo/arbustivo di spazi e aree verdi, l'Amministrazione, in una logica di sicurezza e decoro dell'arredo verde, valuterà la possibilità di concedere o meno tale realizzazione.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La richiesta di manutenzione dovrà essere presentata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e indirizzata al Servizio Ambiente e dovrà indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in manutenzione delle aree.
2. Il responsabile del citato Servizio, esaminata la richiesta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande e completezza della documentazione.
3. Esaminata la richiesta corredata il Responsabile del III Settore - Servizi al Territorio, con propria Determinazione, approva l'assegnazione in manutenzione dell'area verde.
4. La manutenzione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto manutentore e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di manutenzione di aree e spazi verdi" riportato in Allegato al presente regolamento, che sarà sottoscritta entro 60 giorni dalla data della sopracitata Determinazione Dirigenziale.

5. La richiesta di manutenzione dovrà essere corredata da una fotografia dell'area e da una planimetria eventualmente fornita dagli uffici qualora ne fosse sprovvisto il cittadino.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI MANUTENTORI DELLE AREE/SPAZI VERDI

1. I soggetti manutentori prenderanno in consegna l'area o lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

3. È a carico del soggetto manutentore la manutenzione ordinaria dell'area verde che dovrà avvenire mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, ecc..

4. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

5. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE . 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto manutentore è obbligato a segnalare al Servizio Ambiente le eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

6. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree assegnate richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati alla citato Servizio onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

8. Il soggetto manutentore è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento.

9. Il soggetto manutentore dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5.

10. Il soggetto manutentore dovrà a tal fine munirsi di idonea copertura assicurativa.

11. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale o comunque non preventivamente autorizzata con apposita richiesta dall'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 8 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche individuate di volta in volta dal Servizio Verde Pubblico, su richiesta degli interessati. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblico e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto manutentore.

L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto manutentore.

La Giunta, può prevedere l'erogazione di un piccolo contributo (da commisurare sulla base dei risultati ottenuti dall'adottante e proporzionale alla dimensione dell'area), che il manutentore utilizzerà, oltre che per il rimborso dei materiali di consumo, prioritariamente per incrementare o migliorare la propria dotazione di attrezzatura necessaria alla corretta gestione dell'area.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI MANUTENZIONE

La durata della convenzione per la manutenzione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Servizio Ambiente almeno 60 giorni prima della scadenza. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in manutenzione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il soggetto manutentore può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Verde Pubblico con un anticipo di almeno 60 giorni. È fatto obbligo di restituire l'area nelle condizioni in cui è stata affidata ad eccezione per i lavori di manutenzione ordinaria concordati o affidati al manutentore. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto manutentore, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa, con le medesime modalità previste all'art. 7 punto 10.

ARTICOLO 11 – CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.

Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

CONVENZIONE DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Il giorno del mese di dell'anno nella sede Comunale sita in Piazza Vittorio Emanuele II n° 1, il Comune di Campogalliano C.F., nella persona del Responsabile del Settore III – Servizi al Territorio in esecuzione della propria determinazione n del....., del Regolamento per l'adozione delle aree verdi pubbliche del Comune di Campogalliano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del concede la manutenzione ordinaria dell'area verde denominata sita nel Comune di Campogalliano, località via così sommariamente descritta:

all 'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE (di seguito "soggetto manutentore")

Denominata/o
C.F..... (P.I.V.A) con sede
in Via n°
tel/cell e-mail fax
legale rappresentante
nato/a il , residente nel Comune di
..... Via n
tel/cell e-mail

che si impegna a gestire e mantenere tale area pubblica con continuità, professionalità, accuratezza e nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente, nonché secondo quanto sotto indicato:

- 1) il soggetto richiedente, in data ha presentato al Comune di Campogalliano, Servizio Ambiente, la richiesta di manutenzione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza estensione di mq..... per il periodo dal al nel rispetto delle condizioni stabilite dal el Regolamento per l'adozione delle aree verdi pubbliche del Comune di Campogalliano.
- 2) La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è acquisita al protocollo generale del Comune di Campogalliano al n..... del
- 3) Il soggetto manutentore assume a proprio carico ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto della convenzione (ovvero a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione).
- 4) Il Comune di Campogalliano può assumere a proprio carico l'onere di tale copertura assicurativa, o mediante rimborso del premio o rendendosi disponibile, qualora ritenuto più conveniente, ad estendere al manutentore le proprie polizze assicurative.
- 5) Il Comune di Campogalliano potrà corrispondere, a suo insindacabile giudizio, un contributo economico che il soggetto manutentore dovrà utilizzare prioritariamente per implementare e/o migliorare la propria dotazione di attrezzatura necessaria alla corretta gestione dell'area;
- 6) La manutenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla firma della presente convenzione di manutenzione;
- 7) L'affidamento della manutenzione delle aree è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal "Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Campogalliano" approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del ;
- 8) Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde in concessione di manutenzione è quello risultante al momento della consegna dell'area al soggetto manutentore, testimoniato dalle fotografie allegate alla richiesta di manutenzione;
- 9) Al termine dell'affidamento il soggetto manutentore è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero

da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto;

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto Patrimoniale – (art. 4 parte 2° tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131);

Per il soggetto manutentore

.....

Per il Comune di Campogalliano
Il Responsabile del III Settore
Ing Leoni Ivano